



N.19/4184 RGNR e 20/845 GIP

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Giuseppe Coniglio;

Letti gli atti del procedimento penale N.19/4184 RGNR e 20/845 GIP a carico di

VANNICOLA Davide

MASSERA Giulia

per la violazione dell'art. 595 co 3 cp, nel quale il PM ha presentato richiesta di archiviazione sul presupposto della mancata consumazione del reato ai danni dell'odierno opponente e della mancata presentazione della querela da parte delle reali persone offese, nonché sentite le parti all'udienza camerale del 6 ottobre 2020, fissata in conseguenza dell'opposizione proposta dalla persona offesa;

Ritenuto che l'opposizione alla richiesta di archiviazione non possa essere accolta per le seguenti motivazioni:

Ritenuto che appare pienamente condivisibile quanto esposto dal Pm nella propria richiesta di archiviazione.

Per aversi il reato di diffamazione, infatti, non basta che una dichiarazioni risulti non veritiera, ma occorre che l'affermazione stessa sia lesiva della reputazione della P.O.

Ebbene l'Ufficio del PM non ha svolto indagini nel procedimento perché, ritenuti accertati i fatti per come descritti dalla stessa P.O., gli stessi non costituiscono reato o non sono procedibili in difetto di querela.

Il presupposto della verità dell'informazione va, infatti, preso in considerazione (insieme ad altri parametri) solo nella valutazione della continenza nell'ambito del diritto di cronaca, circostanza estranea al caso di specie, non essendo neppure giornalisti gli odierni indagati.

Ciò che occorre valutare, allora è se il contenuto dell'intervista sia offensivo della reputazione delle persone offese.

Le condotte offensive, per le quali sarebbe stato possibile procedere in un successivo vaglio dibattimentale sono quelle attribuite al maresciallo Izzo (il quale avrebbe saputo del ferimento di un ragazzo senza attivare le dovute e urgenti procedure) e a Ciontoli Federico, accusato di essere il reale omicida nell'avvenimento che ha portato alla morte del giovane Marco Vannini.

Nel caso di specie, le persone offese non hanno però sporto querela e il reato risulta dunque essere improcedibile.

Per ciò che attiene la posizione di Ciontoli Antonio si verte, invece, chiaramente nell'ambito della lesione del diritto all'identità personale che configura unicamente un diritto al risarcimento del danno in sede civilistica.

Deve infatti ravvisarsi l'illecito civile per lesione del diritto all'identità personale quando vi sia distorsione dell'effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale. Deve, invece,

ritenersi la sussistenza del delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si pervenga mediante offesa della reputazione. Con la precisazione che la reputazione non si identifica con la considerazione (talvolta ombrosa) che ciascuno ha di sé o con il mero amor proprio, ma con il senso di dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, e che il diritto all'identità personale non implica, comunque, la pretesa di una costante corrispondenza tra la narrazione di fatti riferiti a una determinata persona e l'idea che la stessa ha del proprio io, giacché, altrimenti, verrebbe preclusa la possibilità di esercizio del legittimo diritto di critica. Cassazione penale sez. V, 07/02/2008, n.10724

Nel caso di specie, l'aver affermato che la persona offesa abbia acquistato una borsa con apposito spazio per una fondina e di averne verificato la possibilità d'uso, non è affermazione idonea ad offendere il destinatario della stessa, ciò a prescindere dalla veridicità o meno dell'acquisto che comunque non può essere provato.

Così, a nulla rileva accertare se una telefonata sia intercorsa tra il Ciontoli e il Maresciallo Izzo, poiché ciò che va analizzato e che può costituire reato è l'attribuzione di un fatto che porti discredito alle parti coinvolte e dunque va verificato il tenore della telefonata attribuita al Ciontoli. Sotto tale aspetto la conversazione riferita risulta avere un contenuto del tutto neutro: l'odierna persona offesa, infatti, avrebbe contattato un conoscente, appartenente all'Arma dei Carabinieri, per avere un consiglio su come comportarsi perché la mia famiglia "ha fatto un casino". Premesso che le responsabilità nella condotta omicidiaria a carico di Ciontoli Antonio risultano allo stato, accertate se pure con sentenza non passata in giudicato, tuttavia, come è facile riscontrare, il tenore della telefonata, così come riportata, non ha nulla di offensivo. Il Ciontoli avrebbe infatti comunicato al Maresciallo dei Carabinieri cosa era accaduto (in senso estremamente generico) indicando di dover risolvere questo problema. Tale richiesta, peraltro, non può essere letta come un comportamento illecito richiesto all'operante, quanto un consiglio su cosa fare davanti ad una simile disgrazia.

Ritenuto per quanto esposto che non possa ritenersi perfezionata la fattispecie per la quale si procede, divenendo dunque del tutto superflua l'attività di indagine richiesta in sede di opposizione all'archiviazione perché non sono in contestazione i fatti così come descritti dallo stesso opponente;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di archiviazione in esame e visti gli artt. 408 e segg. c.p.p.

DISPONE

l'archiviazione del procedimento N.19/4184 RGNR e 20/845 GIP a carico di

VANNICOLA Davide

MASSERA Giulia

per la violazione dell'art. 595 co 3 cp, per la mancata consumazione del reato ai danni dell'odierno opponente e della mancata presentazione della querela da parte delle reali persone offese, ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.


Autorizza fin d'ora l'estrazione di copie in favore degli interessati

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.



Civitavecchia, li 06/10/20

IL G.I.P.
Dott. Giuseppe CONIGLIO



Depositato in Cancelleria il 8/10/20

ASSISTENTE GIUDIZIARIA
CANTUZZOLA

